



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dr. Piero Francesco De Pietro | Presidente rel. |
| 2) dr. Flora Scelza | Consigliere |
| 3) dr. Maristella Agostinacchio | Consigliere |

All'udienza dell'8.4.2019 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 482 r.g.a.c per l'anno 2016

Tra

Inps rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli presso cui el.te dom.to in
Napoli alla via Galileo Ferraris n 4 Appellante

E

Silvestri Domenico rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Ferraro presso cui
ele.te dom.to in Capodrise via Gaglione 13 Appellato

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 8.3.2016, l'Inps proponeva appello
avverso la sentenza n. 408 del 2016 che aveva accolto la domanda della
parte appellata volta ad annullare l'avviso di addebito relativo ai
contributi a percentuale della gestione art. com. anno 2007 .

La sentenza era errata perché il Giudice aveva ritenuto che la definizione
delle lite fiscali comportasse automaticamente anche la definizione della
lite previdenziale relativa ai contributi dovuti all'Inps.

In realtà le due controversie erano distinte e la definizione di quella
fiscale non aveva nessun'influenza su quella previdenziale.

Anzi l' accertamento fiscale era divenuto definitivo e sulla base di esso
andavano calcolati i contributi previdenziali dovuti.

Inoltre la sentenza era errata anche nella parte in cui affermava che
l'Istituto non aveva dato prova del suo credito poiché vi erano allegate le



risultanze informatiche dell'accertamento dell'agenzia delle entrate e l'attuale appellato nulla aveva contestato in merito. L'accertamento fiscale era poi noto all'appellato.

Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda. Ribadiva che l'Inps avrebbe dovuto procedere autonomamente alla richiesta dei contributi. Il contributo previdenziale poi essendo vincolato al reddito accertato dal contribuente ne segue la sorte e si estingue con il condono fiscale.

All'esito della udienza di discussione la Corte decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e pertanto va accolto.

Nel merito la sentenza non risulta essere condivisibile. La Cassazione ha

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'**INPS**, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di **accertamento** incide sia sul rapporto **tributario** che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS".

Di conseguenza tutta l'attività di accertamento, quantificazione e richiesta, sia delle maggiori imposte a seguito di maggiori redditi accertati sia dei contributi previdenziali omessi, spetta all'Agenzia delle entrate.

Solo successivamente, in caso di mancato pagamento, l'accertamento viene trasmesso all'Inps che provvederà al recupero con propri atti.

I due profili quello tributario e quello previdenziale sono connessi ma distinti. E' evidente che l'accertamento tributario inciderà su quello previdenziale sia se viene annullato sia se viene confermato in sede giudiziaria.

Ma nell'ipotesi in cui per legge in sede tributaria è permessa la definizione agevolata della lite (cd condono) i suoi effetti non potranno assolutamente riverberarsi sulla lite previdenziale proprio per l'assenza del carattere di



definitività dell'accertamento e per l'assenza di un'espressa previsione di legge .

La stessa sentenza tributaria era di cessazione della materia del contendere che per definizione non aveva carattere definito. Inoltre la stessa sentenza era stata resa tra due parti cui l'Inps era estraneo.

Infine il cd condono era comunque avvenuto sulla base dei maggiori redditi accertati rispetto ai quali era stata pagata una somma . Quindi l'accertamento di maggiori redditi non era stato annullato .

Né l'Inps poteva svolgere , come afferma il Giudice di primo grado, autonome attività accertative perché le stesse per la fattispecie in esame sono demandate per legge all'Agenzia delle entrate tanto che , come afferma la Cassazione prima citata, la notifica dell' avviso di accertamento interrompe i termini anche nei confronti dell' Inps che all'avviso e all'attività anche notificatoria è estraneo.

La prova del maggior reddito da cui scaturiscono maggiori contributi è l'avviso di accertamento e il suo contenuto .

Non può l'Inps accertare maggiori redditi , non rientra nella sua competenza sia generale sia particolare di cui al dlgs 462 del 1997 art. 1 .

Nel caso di specie agli atti di parte appellata vi è il ricorso di primo grado dove nemmeno un rigo di essa era stato speso per contestare nel merito e nella forma l'avviso di accertamento . Tutto il ricorso di primo grado era fondato sulla circostanza che la definizione a seguito di condono della lite fiscale determinava anche la definizione della lite previdenziale.

Ma come prima evidenziato ciò non è condivisibile sotto l'aspetto giuridico.

La motivazione della sentenza di primo grado della mancanza della prova del maggior credito a titolo previdenziale da parte dell'Inps non può essere condivisa perché il maggior credito derivante dall'accertamento fiscale in sede di giudizio ordinario non è stato contestato nemmeno astrattamente. D'altra parte in appello l'avviso di accertamento era stato depositato.

Lo stesso ricorso in appello non contiene censure avverso l'atto di accertamento fiscale e previdenziale. Esso è la prova del maggior reddito che non è stato posto nel nulla con la definizione agevolata della lite fiscale ma continua ad produrre i suoi effetti.

L'attuale appellato poi era a conoscenza dell'avviso di accertamento tanto che lo aveva impugnato in sede fiscale.



Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano data la particolarità della materia trattata.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta in primo grado;
 - Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Napoli 8.4.2019

Il Presidente est.

